

STUDIO LEGALE ASSOCIATO TAGLIALATELA
81100 CASERTA – Corso Trieste n. 116
Tel. 0823/278059 – Fax 0823/327570
avv.tagliatela@legalmail.it
info@tagliatela.net

TRIBUNALE DI FIRENZE

Sezione Lavoro

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

CON CONTESTUALE ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C.

nell'interesse della prof.ssa **ALESSANDRA PASCOTTO** (C.F.: PSCLSN66A70G902U) nata a Portici (NA) il 30/01/1966 e residente in Caserta alla Via Tanucci n. 89, rapp.ta e difesa, giusta procura in calce al presente ricorso dagli avv.ti Giovanni Tagliatela (C.F. TGLGNN63T02D415W - avv.tagliatela@legalmail.it) e Monica Tagliatela (C.F. TGLMNC71L66B963G - monica.tagliatela@avvocatismcv.it) e con gli stessi elett.te dom.ta presso lo studio dell'Avv. Flavio Bindi in Firenze alla Via Alessandro Guidoni n.12, con numero di fax 0823/327570 ed indirizzo di posta elettronica avv.tagliatela@legalmail.it per ogni eventuale comunicazione/notificazione

CONTRO

nelle sedi prescelte dalla stessa, potrebbero essere a loro volta il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro in carica *pro tempore*, con sede in Roma, Viale Trastevere, 76/A (00153 – RM) CF 80185250588, nel domicilio di legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Firenze con indirizzo di posta elettronica ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, – **Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana** (CF 80022410486 – PEC: drto@postacert.istruzione.it), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sito in Firenze, nel domicilio di legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Firenze con indirizzo di posta elettronica ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it



il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE- **Ufficio Scolastico Regionale per il la Campania** (C.F. 80039860632 – PEC: drca@postacert.istruzione.it), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sito in Napoli, nel domicilio di legge presso l'Avvocatura dello Stato in Firenze con indirizzo di posta elettronica ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it e Napoli con indirizzo di posta elettronica ads.na@mailcert.avvocaturastato.it

E, eventualmente, nei confronti di tutti i dirigenti scolastici di cui all'elenco allegato al decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. 2834 del 15 luglio 2022 e delle successive rettifiche del 29 luglio e 8 agosto 2022 che – in virtù dell'accoglimento della domanda giudiziale della ricorrente destinatari di provvedimenti consequenziali ai fini della mobilità

OGGETTO: Dirigente scolastico – Mobilità – Diritto di precedenza ex art. 33 L. 104/92 – Conseguente diritto al trasferimento – Mancato inserimento nella graduatoria del personale in uscita con decorrenza 1.9.2022 – Nullità e/o illegittimità – Assegnazione ad altri dirigenti non in possesso dei requisiti per la mobilità interregionale

FATTO

La ricorrente è dirigente scolastica in servizio presso l'I.C. Barberino di Mugello dal 2019 quale vincitrice del concorso nazionale anno 2017.

Ha presentato domanda di mobilità interregionale per la Regione Campania (con preferenza espressa per quattro Comuni e tutte le Province della Campania), precisando di essere l'unica familiare ad assistere la propria madre portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 comma 3 L. 104/1992, circostanza già nota all'Amministrazione scolastica usufruendo la ricorrente dei permessi ex L. 104/1992.

A seguito della pubblicazione del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. 2834 del 15 luglio 2022 e delle successive rettifiche del 29 luglio e 8 agosto 2022, per la mobilità interregionale concernente i movimenti di personale docente aventi decorrenza 1° settembre 2022, l'esponente constatava l'assenza del proprio



nominativo nell'elenco dei dirigenti destinatari del mutamento d'incarico in entrata.

Esercitava, quindi, il diritto di accesso agli atti ottenendo copia delle domande di partecipazione al processo di mobilità interregionale, avvedendosi di essere stata pretermessa da dirigenti non aventi titolo, taluni perché non aventi diritto di precedenza ex L. 104/1992, altri per mancanza del requisito di partecipazione alla mobilità interregionale (*vincolo di permanenza*), altri ancora aventi precedenza ex L. 104/1992 e sua stessa anzianità di servizio.

Ricevendo le sole domande di partecipazione pervenute per la Regione Campania, la ricorrente sollecitava l'Ufficio Scolastico Regionale ad integrare gli atti con la trasmissione della graduatoria di merito.

Con comunicazione del 20 settembre 2022 prot. 35313 l'Amministrazione indicava di non aver adottato alcun provvedimento avente forma di documento amministrativo, di non avere altro da trasmettere in mancanza altresì di verbalizzazioni non trattandosi di procedura concorsuale.

La ricorrente ha, pertanto, rielaborato i dati ricevuti ed ha avuto conferma del fatto di essere stata illegittimamente pretermessa, avendo invece diritto ad una sede nel territorio regionale Campano (*la ricorrente indicato nella domanda tutte le Province della Regione Campania*), rientrando a pieno titolo nei criteri individuati dal Direttore Generale per l'applicazione della Mobilità Interregionale in entrata.

Nel decreto del 14 giugno 2022 del Direttore Generale sono indicati i criteri di valutazione delle domande di mobilità interregionale in entrata (lettera G del decreto).

Da esso innanzitutto risulta che sono esclusi dalla mobilità interregionale i dirigenti scolastici con obbligo di permanenza. Poi sono stilate le precedenze di cui alla Legge 104/1992 in base alle possibili fattispecie.

Risulta agli atti, invece, che dirigenti che andavano esclusi hanno avuto l'assegnazione della sede in entrata in Campania del provvedimento di mobilità in entrata, al pari di altri che non andavano preferiti rispetto alla



ricorrente, esclusa dall'elenco dei dirigenti scolastici assegnatari di incarico nella Regione Campania.

La pretermissione della ricorrente non ha fondamento giuridico e fattuale ed è viziato l'iter procedimentale seguito che ha portato ad un'alterazione dei risultati che sarebbero dovuti conseguire. L'Ufficio non si è attenuto ai criteri da esso stesso formulati nel decreto del 14 giugno, posto a base della definizione della mobilità.

La ricorrente ha premura di essere reintegrata per una presa di servizio in Campania, essendo l'unica familiare che assiste la propria madre affetta da handicap con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 della L. 104/1992. Pertanto, avendo diritto ad ottenere sede e nuovo incarico nella Regione Campania, si vede costretta a rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

A sostegno della domanda espone ancora qui di seguito riproponendo i fatti con richiami al

DIRITTO

SUL DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE ALLA MOBILITÀ INTERREGIONALE IN ENTRATA PER LA CAMPANIA. SULL'ESCLUSIONE DAL BANDO DI MOBILITÀ DEI DIRIGENTI SCOLASTICI CON VINCOLO DI PERMANENZA

La contrattazione collettiva nazionale di settore (*ex Area V*) che, all'art. 9, c. 4 del CCNL 2006/2009 del 15 luglio 2010 prevede che: *“su richiesta del dirigente scolastico, alla scadenza del suo incarico, previo assenso del dirigente dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza e con il consenso del dirigente dell'Ufficio scolastico della regione richiesta, è possibile procedere ad una mobilità interregionale fino al limite del 30% complessivo dei posti vacanti annualmente. La richiesta deve essere presentata entro il mese di maggio di ciascun anno e l'esito comunicato entro il successivo 15 luglio. Nell'ipotesi di cui al presente comma, il mutamento d'incarico, ove concesso, non può nuovamente essere richiesto nell'arco di un triennio dall'incarico conferito”*.



Ciò non significa che la mobilità interregionale è “aperta” a tutti, restando, per ovvi motivi, i vincoli posti ai vincitori e idonei dei concorsi di volta in volta banditi dall’Amministrazione. Infatti, la mobilità in esame non si applica ai dirigenti scolastici vincitori e/o idonei per i quali sussiste l’obbligo di permanenza per sei anni nella Regione di primo servizio, se non ancora completati, nonché ai dirigenti scolastici che avendo già usufruito della mobilità interregionale, sussiste l’obbligo di permanere per almeno tre anni nella Regione assegnata per effetto dell’interregionalità.

Regola chiara questa a tutela di tutti e per garantire le stesse opportunità e gli stessi diritti alla scadenza naturale del contratto, tant’è che trova applicazione anche alle altre diverse ipotesi di mutamenti d’incarico in pendenza di contratto individuale.

Tale previsione e limitazione viene ribadita anche nel Decreto del Direttore generale del 14 giugno 2022 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania che, quindi, preclude l’applicazione della mobilità interregionale ai dirigenti con vincolo di permanenza e non in scadenza di incarico.

Ebbene, risulta agli atti il pieno rispetto da parte della ricorrente del requisito di ammissibilità alla partecipazione alla mobilità interregionale per essere la stessa vincitrice del concorso bandito nel 2017 che assoggettava al vincolo triennale sulla sede della prima nomina, non essendosi la ricorrente mossa da essa dall’01.09.2019. La sede di prima nomina è, infatti, proprio quella attuale di Barberino di Mugello, quindi, la Regione di iniziale assegnazione è la Toscana in cui la ricorrente si trova oltre la durata minima dell’incarico dirigenziale.

Altrettanto non può dirsi, esaminate le domande dei dirigenti partecipanti alla mobilità interregionale in entrata A.S. 2022/2023, alcune delle quali irricevibili a fronte del vincolo della pendenza dell’incarico, per l’appunto non ancora cessato.

Tutti i dirigenti scolastici inseriti nella graduatoria Concorso 2011 di cui al DDG DEL 13.7.2011 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale - 4a Serie Speciale - “Concorsi” n. 56 del 15 luglio 2011, avevano e hanno il vincolo di permanenza di sei anni (comma 3 dell’art 19 del bando di concorso per dirigenti scolastici prevede che *“I dirigenti assunti in servizio sono soggetti al periodo di prova*



disciplinato dal contratto collettivo nazionale di cui al comma 1 e sono tenuti alla permanenza in servizio nell'ambito regionale per un periodo di 6 anni"). Né è possibile mettere in discussione le ragioni all'epoca assunte per esigenze prioritarie e per garantire il funzionamento delle istituzioni scongiurando il pericolo di esodi da Nord a Sud in relazione a studi e statistiche ed in ragioni di complesse programmazioni.

Anche i dirigenti del Concorso 2011 che risultavano non immessi in servizio e che partecipava alla selezione, possibile a partire dall'anno scolastico 2015/2016, per i posti vacanti di cui all'art. 1 comma 92 della Legge 107/2015, non possono ritenersi sottratti al vincolo di permanenza dei sei anni, indipendentemente dalla durata dell'incarico triennale previsto per l'inserimento, su domanda, nell'elenco unico formato per ogni anno scolastico con Decreti del Direttore Generale del MIUR.

Si converrà, infatti, che nessun decreto dirigenziale, ma anche nessun decreto ministeriale, può modificare un bando di concorso emanato e già concluso, per giurisprudenza amministrativa uniforme.

Ne consegue che tutti i dirigenti del Bando di Concorso 2011, indipendentemente dalla durata dell'incarico ricevuto all'atto dell'immissione in ruolo, devono restare in servizio per sei anni nella Regione in cui, per effetto dell'art. 1 comma 92 L. 107/2015, sono stati immessi in ruolo.

Il Miur e l'Ufficio Scolastico Regionale della Campania, che richiama nel proprio decreto di mobilità interregionale per l'a.s. 2022/2023 espressamente il termine di permanenza dei 6 anni per i concorsisti del bando del 2011, non avrebbe dovuto ritenere ricevibili le istanze presentate:

- 1) dalla dirigente scolastica, dr.ssa Fedele Raffaella, Concorso 2011, con anzianità di servizio di 4 anni, ancora in vigore il vincolo di permanenza di sei anni;
- 2) dalla dirigente scolastica, dr.ssa Augusto Angela, con anzianità di servizio di 4 anni giusto concorso con il DDG 2011, ancora in vigore il vincolo di permanenza di sei anni;



- 3) dalla dirigente scolastica, dr.ssa Viviana Mangano, assunta con il DDG 2011 e con anzianità di servizio di 5 anni ancora in vigore il vincolo di permanenza di sei anni;
- 4) dalla dirigente scolastica, dr.ssa Odatto Dorotea assunta con il DDG 12/07/2011 e con anzianità di servizio di 5 anni, ancora in vigore il vincolo di permanenza di sei anni;
- 5) dal dirigente scolastico, dr. Sessa Bernardino, assunto con DDG 2011 e con anzianità di servizio di 5 anni, ancora in vigore il vincolo di permanenza di sei anni;
- 6) ed ancora dal dirigente scolastico, dr. Antonio Volpe, assunto su concorso il DDG 2011 e con anzianità di servizio di 5 anni essendo ancora in vigore il vincolo di permanenza di sei anni, anche se poi rinunciatario.

Le domande dei già menzionati dirigenti scolastici non andavano prese in considerazione ma escluse.

Ed invece, non solo risultano tutte ammesse e valutate ma:

- 1) la dr.ssa Raffaella Fedele, che doveva permanere ancora nel Lazio per altri 2 anni, ha visto accogliersi la domanda ed assegnata in entrata alla sede di Acerra (NA) Istituto Don Peppe Diana;
- 2) la dr.ssa Augusto Angela, che si trova nella stessa posizione della collega dr.ssa fedele, è stata trasferita all'Istituto Comprensivo Statale Antonio Genovesi di San Cipriano Picentino (SA);
- 3) la dr.ssa Viviana Mangano è stata assegnata per mobilità interregionale di cui si discute all'istituto comprensivo Statale di Olevano sul Tusciano (SA), mentre doveva permanere in Basilicata altri due anni;
- 4) la dr.ssa Odatto Dorotea ha ricevuto l'incarico per l'Istituto Comprensivo Serre Castelcivita di Serre (SA), ma si trova nelle stesse condizioni della dr.ssa Mangano;
- 5) il dirigente scolastico dr. Sessa Bernardino è in servizio dal 01.09.2022 all'Istituto Comprensivo Statale G. Pascoli di Colliano (SA), pur dovendo permanere in Basilicata;



- 6) Il dr. Antonio Volpe veniva trasferito in Campania in ingresso per mobilità interregionale, con assegnazione all'Istituto di Scafati (SA), pur rinunciandovi, permanendo correttamente nella Regione Lazio.

Di qui l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione che non ha dato seguito alle sue stesse prescrizioni attribuendo incarichi a dirigenti scolastici che non avrebbero dovuto partecipare alla mobilità interregionale in quanto già vincolati per effetto di quanto sopra, con ciò realizzandosi una palese violazione dei criteri di valutazione delle domande e assegnazione di nuovi incarichi a dirigenti ancora sotto il vincolo di permanenza nella Regione di primo incarico, ed indipendentemente dalla durata dell'incarico.

Non vanno a nostro avviso confusi effetti connessi a concetti differenti, poiché lo sbarramento di cui si discute precede la verifica della durata dell'incarico, rispetto al quale, poi, va verificato l'ulteriore requisito di ammissibilità delle domande per mobilità interregionale.

Solo i dirigenti "liberi" dal vincolo di permanenza nella Regione di assegnazione, ad incarico terminato, potevano accedere alla mobilità interregionale indetta dalla Regione Campania, il cui Ufficio Scolastico, pertanto, avrebbe dovuto operare il doppio controllo.

Ciò non è stato avendo l'Ufficio accettato tutte le istanze dei dirigenti del Concorso 2011 preferiti alla ricorrente, benché per effetto del vincolo di permanenza, non potevano vedersi assegnata alcuna sede in entrata.

L'Ufficio Scolastico della Regione Campania, inoltre, ha errato anche con riguardo alla posizione della dirigente dr.ssa Reggiani Lucia, che, dirigente dall'01.09.2015, provenendo dalla Toscana, aveva usufruito già di una mobilità con incarico dal 01.09.2021 a Fisciano, per cui non avrebbe potuto proprio partecipare al bando per la mobilità interregionale.

Di qui la prova dell'illegittima pretermissione della ricorrente da reintegrare nel proprio diritto di vedersi assegnare una sede in entrata nella Regione Campania.



SUL DIRITTO DI PRECEDENZA EX ART. 3, L. N. 104/1992 DELLA RICORRENTE.

La ricorrente presta assistenza alla madre disabile che risiede a Caserta, riconosciuta portatrice di handicap grave ex art. 3, c. 3 della L. n. 104/1992 e per questo bisognosa di assistenza continua.

Ne consegue che, munita di nulla osta della sede regionale di appartenenza, superato il vincolo di permanenza nella Regione, ha formulato l'istanza confidando di vedersi assegnata una sede in Campania, facendo valere i diritti riconosciuti dalla Legge 104/1992¹.

Infatti, proprio in ambito di personale della Scuola, l'art. 601 del D.Lgs. n. 297 del 1994 dispone testualmente che *“gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, si applicano al personale di cui al presente testo unico. Le già menzionate norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità”*.

Tuttavia, l'Amministrazione non ha riconosciuto in favore della ricorrente il diritto di precedenza riconoscendolo ad altri dirigenti.

Ebbene, sempre dall'esame delle istanze trasmesse a seguito di accesso agli atti della ricorrente, è risultato che la dirigente scolastica dr.ssa Emilia Zanfardino destinataria di incarico in entrata presso IC Matteo Cirillo di Grumo Nevano, si trova in posizione esattamente sovrapponibile a quella della ricorrente: sia la dr.ssa Pascotto che la dr.ssa Zanfardino hanno un titolo di preferenza/precedenza per assistenza di un familiare disabile e vantano la stessa anzianità di servizio. Non è dato sapere, però, perché alla dr.ssa Zanfardino è stata assegnata la sede nella Regione Campania in uscita dopo tre anni dalla Lombardia, mentre alla ricorrente nessuna sede campana.

¹ L' 33, c. 3, L. 104 dispone che “... il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado ... ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa” mentre, il successivo c. 5 che “il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.



Ed ancora, il dirigente scolastico dr. Alessandro Imperatrice lascia la Toscana pur non vantando alcun diritto di precedenza ex l. 104/1992, incaricato per mobilità interregionale Regione Campania all'istituto Don Minzoni di Somma Vesuviana.

Sembrerebbe che il trasferimento del dr. Imperatrice abbia altri supporti normativi, ossia il dirigente risulterebbe aver avanzato motivi personali ex art 42 bis D. lgv 151/2001².

Tuttavia, il ricongiungimento familiare non dà diritto di precedenza rispetto alla L.104/1992, fondando, invece, il diverso istituto **dell'assegnazione temporanea**.

Va da sé che non avrebbe potuto partecipare alla mobilità interregionale, che è considerata l'ultima fase delle operazioni di mobilità, già di per sé risultando illegittima per aver riservato uno dei posti vacanti e disponibili. Ed è da escludere la procedura di mobilità per coloro che avanzano domanda ex art. 42 bis tant'è che si prescinde anche dal nulla osta della Regione di appartenenza (*i posti per la mobilità interregionale sono detratti da quelli vacanti e disponibili per nuovi incarichi*).

La posizione del dr. Imperatrice, pertanto, andava trattata sotto due diversi profili. L'Ufficio Scolastico avrebbe dovuto considerare la sua istanza ex art. 42 bis e, sussistendone i presupposti accoglierla, procedendo ad assegnare la sede più vicina al figlio, in via provvisoria. Valutata la stessa posizione ai fini della procedura di mobilità interregionale in entrata, avrebbe dovuto considerare che, in base al bando adottato, il dirigente non vantava alcun titolo di precedenza / preferenza rispetto alla ricorrente (*ed invero, le specifiche disposizioni adottate dall'Ufficio Scolastico Regionale della Campania nel graduare il diritto di precedenza per la mobilità interregionale*

² "Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda"



- lettera G del decreto direttoriale del 14 giugno 2022, non ha considerato quale titolo conferente priorità l'essere genitore di figli fino a tre anni di età).

D'altro canto, risulta in Campania svariati posti anche in reggenza, per cui neanche è a dirsi che l'Ufficio Scolastico abbia legittimamente trattato la posizione del dr. Imperatrice titolare del diritto ex art. 42 bis all'interno dei posti disponibili e vacanti da occupare per mobilità interregionale e, quindi, sottraendone uno dal relativo conteggio proprio per assegnarlo al dirigente avente priorità a prescindere dai titoli prescritti nel bando.

Ed invero, dal conteggio delle posizioni coperte in entrate, rispetto alle 114 sedi disponibili, di cui il 60% riservate alla mobilità interregionale, l'Ufficio Scolastico ne ha ricoperto 63 solo anziché 68.

Viziata, pertanto, sotto più profili è l'attività procedimentale dell'Ufficio Scolastico Regionale convenuto per aver disatteso i diritti della ricorrente anche quando intervenendo con i provvedimenti di rettifica a fronte della rinuncia di dirigenti scolastici, ha continuato a eseguire spostamenti dei dirigenti senza attingere a quelli non assegnatari di incarico come la ricorrente.

In particolare, con la rettifica del decreto direttoriale del 29 luglio, nel prendere atto della rinuncia di tre dirigenti scolastici alla mobilità regionale e verificare la disponibilità di ulteriori posti a seguito di dirigenti in mobilità dalla Regione, l'Ufficio scolastico regionale assegnava incarichi in regione ai dirigenti scolastici Diana Margherita, Maraffi Sabina e Vigliotti Daniela in esecuzione a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria benché non attenessero a questioni di mobilità interregionale, ma a pregresse questioni e, quindi, non è corretto che la reintegra dei diritti delle dirigenti menzionate sia avvenuta con utilizzazione dei posti riservati alla mobilità interregionale, consentita solo per l'ultima fase (lettera g). Diversamente ragionando, non avrebbe senso indicare in termini di percentuale ridotta rispetto ai posti liberi, quelli da riservare alla mobilità interregionale.

Di qui l'ulteriore prova che la ricorrente ha pieno diritto a vedersi assegnare una sede in entrata nella Regione Campania.

* * *



Per tutte le considerazioni sopra esposte in fatto e in diritto, la dirigente dr.ssa Alessandra Pascotto, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, chiede all'Ecc.mo Tribunale di Firenze, Giudice del Lavoro, di voler fissare l'udienza di discussione del presente ricorso, per sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

accertare e dichiarare il diritto di assegnazione della sede in entrata nella Regione Campania, ovvero il diritto di precedenza ex art. 33, cc. 3 e 5 della L. n. 104/1992, in favore della ricorrente, nelle operazioni di mobilità interregionale per l'a.s. 2022/2023, secondo l'ordine di precedenza indicato nella istanza ritualmente presentata in via amministrativa e nell'ambito territoriale prescelto, ordinando al Ministero convenuto di provvedervi, il tutto previa declaratoria di nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e/o disapplicazione di ogni atto amministrativo e negoziale presupposto, connesso, conseguente, illegittimo, che sia lesivo dei diritti della ricorrente.

Con la condanna alle spese e competenze di giudizio.

* * *

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI NOTIFICA

EX ART. 151 C.P.C.

L'esponente, come sopra rappresentata e difesa,

RITENUTO

- che il presente ricorso, rivolto nei confronti del Ministero dell'Istruzione, potrebbe produrre effetti anche nei confronti di altri dirigenti che formulavano le istanze di mobilità interregionale a.s. 2022/23 trasmesse, a seguito di istanza ex L. 241/90;
- che, nel presente procedimento, pertanto, possono ritenersi controinteressati i dirigenti scolastici assegnatari di incarico nella Regione Campania come da elenco allegato al decreto direttoriale impugnato;
- che la notifica del ricorso ai controinteressati, ove ritenuta necessaria, può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art. 151 c.p.c., stante il notevole numero di destinatari e la difficoltà oggettiva di rinvenire con



esattezza ed in tempo utile con un regolare andamento del processo stesso, tutti i dati attinenti gli indirizzi di residenza;

- che la suddetta notifica – notizia, ove ritenuta necessaria, può essere garantita mediante pubblicazione integrale del ricorso e dell’emanando decreto di fissazione dell’udienza, nel sito del MIUR e/o di ogni altro sito istituzionale se indicato nel provvedimento autorizzativo;

- che la chiesta notifica ex art. 151 c.p.c. è da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per legge alle parti resistenti ed ai controinteressati, per economia processuale ed in mancanza degli indirizzi di residenza oscurati in atti, dall’Amministrazione, per privacy;

Tanto premesso e ritenuto,

SI CHIEDE

autorizzarsi parte ricorrente alla notificazione nei confronti di tutti i dirigenti scolastici di cui all’elenco allegato al decreto direttoriale del 15 luglio 2022 e, in particolare, tutti quelli che – in virtù dell’accoglimento della domanda di trasferimento per mobilità interregionale dell’esponente – sarebbero a loro volta trasferiti o che hanno presentato domanda di assegnazione nelle sedi prescelte dalla ricorrente, nelle forme ritenute deal Giudice e, quindi, se condiviso, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR <http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami> come ivi prescritto, mediante l’inserimento dei seguenti dati: Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell’udienza; nome della ricorrente e indicazione dell’Amministrazione intimata; sunto dei motivi del ricorso; indicazione dei controinteressati genericamente individuati come *“tutti i dirigenti scolastici assegnatari di incarico nella Regione Campania a seguito di procedimento di mobilità interregionale e in particolare, tutti quelli che – in virtù dell’accoglimento della domanda di trasferimento per mobilità interregionale della dirigente prof.ssa Pascotto Alessandra – sarebbero a loro volta trasferiti o che hanno presentato domanda di assegnazione nelle sedi prescelte dalla ricorrente”*; testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell’udienza.

DICHIARAZIONE DI VALORE



Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che la presente controversia verte in materia di pubblico impiego - lavoro e che è di valore indeterminabile. Pertanto, l'importo del contributo unificato versato, come da ricevuta in atti, è pari ad euro 259,00.

* * *

IN VIA ISTRUTTORIA, si producono i seguenti documenti:

Copia della domanda di partecipazione della ricorrente alla mobilità Interregionale con gli allegati e tra cui il titolo di preferenza ex. L.104/1992;

Copia del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. 2834 del 15 luglio 2022 e delle successive rettifiche del 29 luglio e 8 agosto 2022, per la mobilità interregionale concernente i movimenti di personale docente aventi decorrenza 1° settembre 2022;

Copia del decreto del Direttore generale del 14 giugno 2022 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania che definisce i criteri di valutazione delle domande per la mobilità interregionale con elenco delle precedenze;

Istanza di accesso agli atti e riscontro dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;

Copia delle domande di partecipazione dei dirigenti scolastici assegnatari di incarichi nella Regione Campania;

copia delle domande dei dirigenti scolastici indicati in ricorso;

Copia bando di concorso;

Copia elenco sedi disponibili mobilità;

Copia Ccnl;

Con riserva di replicare all'atto dell'eventuale costituzione di parte resistente, sin d'ora chiedendo che sia disposta, previo ordine di esibizione, accurata consulenza per l'esatta ricostruzione/individuazione dei posti vacanti e disponibili riservati alla mobilità interregionale a.s. 2022/23.

CASERTA-FIRENZE 08/11/2022



Avv. Giovanni Tagliatela

Avv. Monica Tagliatela



AVVOCATI TAGLIALATELA

Avv. Giovanni Tagliatela

Avv. Monica Tagliatela

81100 CASERTA - Corso Trieste, 116

Tel. 0823/278059 - Fax 0823/327570

avv.tagliatela@legalmail.it

PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritta Alessandra Pascotto, nata a Portici il 30/01/1966 (C.F. PSCLSN66A70G902U), residente in Caserta alla via Tanucci n. 89, delego gli avv.ti Giovanni Tagliatela (C.F. TGLGNN63T02D415W), e Monica Tagliatela (CF TGLMNC71L66B963G) a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento di impugnazione innanzi al Tribunale di Firenze sez. Lavoro avverso il procedimento di mobilità interregionale nei confronti del Ministero dell'Istruzione, della Direzione regionale della Campania per non aver avuto il riconoscimento del diritto alla mobilità pur in possesso dei requisiti.

Conferisco agli avvocati Giovanni Tagliatela e Monica Tagliatela il più ampio mandato per la tutela giudiziaria e in particolare quello di chiedere autorizzazione alla notifica per pubblici proclami del ricorso ai contro interessati del procedimento di mobilità interregionale ed eventuali procedimenti d'urgenza.

Reso edotto e chiaramente informato dei diritti ex D.Lgs. 196/2003 e che il trattamento dei dati avverrà solo ed esclusivamente in esecuzione al mandato di cui sopra, presto completo ed informato consenso, coerentemente con le previsioni del combinato disposto degli artt. 13-23 L.D.Lgs. 196/03, all'utilizzo dei dati personali. Presto, altresì, assenso alla permanenza negli archivi cartacei e/o informatici dello studio legale, degli atti contenenti i dati personali, anche per un periodo di tempo superiore a quello strettamente necessario all'espletamento del mandato oggi conferito, avendo fin d'ora per rato e valido il suo operato.


Eleggo domicilio presso il suo studio.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art.18 co.5 D.M.Giustizia n.44/2011, come statuito dal D.M. Giustizia n.48/2013.

Caserta, 22/09/2022



Sottoscrizione per autentica



avv. Giovanni Tagliatela

avv. Monica Tagliatela



N. R.G. 2600/2022



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Lavoro

Il Giudice del Lavoro

Letto il ricorso che precede, visto l'art.415 comma 2 e 3 c.p.c.

ORDINA

la comparizione delle parti dinanzi a sé per l'udienza di discussione che sarà tenuta in data 16.2.2023 ore 11,45

ORDINA che il ricorso con il pedissequo decreto sia notificato a cura dell'istante alla controparte nei termini di legge.

Si avverte che il convenuto ha l'onere di costituirsi in cancelleria, a pena di decadenza, almeno 10 giorni prima dell'udienza come sopra fissata.

Vista l'istanza ex art 151 c.p.c., assegna a parte ricorrente termine fino al 19.12.2022 per la pubblicazione del ricorso e del presente decreto nell'area dedicata del sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione, da depositare in via telematica non appena effettuata.

Firenze, 17 novembre 2022

Il Giudice del Lavoro
dott. Tommaso Maria Gualano



AVVOCATI TAGLIALATELA
Avv. Giovanni Tagliatela
Avv. Monica Tagliatela
Corso Trieste n. 116 - 81100 CASERTA
Tel. 0823/278059 - Fax 0823/327570
avv.tagliatela@legalmail.it

Attestazione di conformità

Io sottoscritto Avv. Monica TAGLIALATELA (c.f. TGLMNC71L66B963G), ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012, e dell'art. 16 *undecies* DL 179/2012, attesto che i soprascripti atti costituiti dal ricorso ex art. 414 c.p.c. composto da 15 pagine, proposto dalla prof.ssa Pascotto Alessandra, dalla procura alle liti e dal decreto di fissazione dell'udienza n. cronol. 7703/2022 del 17/11/2022 r.g.n. 2600/2022 del Tribunale Ordinario di Firenze sezione lavoro sono copie informatiche conformi ai corrispondenti atti in formato digitale depositati nel fascicolo telematico RG 2600/2022 del Tribunale Ordinario di Firenze sezione lavoro.

Caserta, 21/11/2022

Avv. Monica Tagliatela